

IVA

Split payment: il decreto delinea il nuovo ambito soggettivo

di Dottryna



La scissione dei pagamenti (o split payment) è stata introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014) al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva (articolo 17-ter D.P.R. 633/1972).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua i soggetti coinvolti nell'ambito applicativo dello split payment alla luce della pubblicazione del decreto ministeriale 9 gennaio 2018 recante le disposizioni attuative delle regole applicabili dal 1° gennaio 2018.

L'[articolo 3 del D.L. 148/2017](#) ha riscritto il [comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto](#) Iva stabilendo che lo *split payment* trova applicazione, oltre che nei confronti delle **pubbliche Amministrazioni (comma 1)**, anche per:

- gli **enti pubblici economici** nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persone (lettera 0a);
- le **fondazioni** partecipate da amministrazioni pubbliche soggette allo *split payment* per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (lettera 0b);
- le società controllate direttamente dalla **presidenza del Consiglio e dai ministeri** attraverso voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (lettera a);
- le società controllate direttamente o indirettamente da **Amministrazioni pubbliche**, enti pubblici e società possessori della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (lettera b);
- le società partecipate, **per una percentuale non inferiore al 70%**, da Amministrazioni pubbliche o da enti o società di cui ai punti precedenti (lettera c);
- le **società quotate**, inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o con altro eventuale indice per il mercato azionario stabilito dal decreto MEF, identificate ai fini Iva nel territorio italiano, si ritiene anche tramite un rappresentante fiscale (lettera d).

Le **nuove regole**, previste dal D.L. 148/2017, sono applicabili dalle **fatture emesse dal 1° gennaio 2018**. Con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 gennaio 2018** sono **state stabilite le nuove modalità di attuazione**.

Quest'ultimo decreto ha sostituito l'[articolo 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015](#) che ora prevede che:

- in sede di prima applicazione, **per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017**, lo *split payment* è applicabile alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2017, ossia al **24 aprile 2017**;
- per le operazioni per le quali è emessa fattura **nell'anno 2018 e negli anni successivi**, lo *split payment* si applica alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, alle fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali **alla data del 30 settembre dell'anno precedente**. L'elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, **entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo**. Solo **per l'anno 2017 il suddetto elenco è stato pubblicato entro il 19 dicembre** con effetti a valere per l'anno 2018 (su sito del MEF sono presenti 6 elenchi).

Nell'ambito delle **società controllate** di cui al [comma 1-bis, lettere a\), b\), dell'articolo 17-ter del decreto Iva](#) sono incluse le società il cui controllo è esercitato **congiuntamente** da:

- pubbliche Amministrazioni centrali di cui alla **lettera a)** dello stesso comma 1-bis e/o
- società controllate da queste ultime e/o
- pubbliche Amministrazioni di cui alla **lettera b)** dello stesso comma 1-bis o
- enti e società di cui alle **lettere Oa), Ob), a) e c)** e/o da società controllate da queste ultime.

Infine, i commi 3 e 4 del nuovo **articolo 5-ter** regolano la **sussistenza/il venir meno** del controllo, della partecipazione o dell'inclusione nell'indice FTSE MIB **in corso danno**. Al riguardo si veda la tabella che segue.

Tipo di evento	Decorrenza evento	Split payment
Sussistenza controllo, partecipazione,	Entro il 30.9.X	Dal 1.1.X+1
inclusione in corso d'anno	Dall'1.10.X	Dal 1.1.X+2
Venir meno del controllo,	Entro il 30.9.X	Dal 1.1.X+1
partecipazione, inclusione in corso d'anno	Dall'1.10.X	Dal 1.1.X+2



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adepiimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)